

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37767 Anno 2019

Presidente: MENICHETTI CARLA

Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udiienza: 05/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a

I 02/02/1946

avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Preliminarmente l'avv. BOVI FRANCESCA del foro di ROMA deposita atto di nomina a difensore di fiducia e conferimento di procura speciale da parte del sig.

della sig.ra DIANA MARIN, quali eredi del fratello del defunto

1 deceduto il 16 gennaio 2011, già parti civili costituite nei confronti del Sig.

, imputato nel suddetto procedimento, nonché nei confronti del responsabile civile costituito, nella persona del legale rappresentante, pro tempore, dell'azienda U.S.L. e di

L'Avvocato BOVI deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato SARRA ROBERTO del foro di ROMA in difesa delle parti civili

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 22 settembre 2016, ha ridotto l'entità della provvisoria, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della medesima e ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione nei confronti di [redacted] nato di cui all'art. 589 cod. pen. (perché, quale radiologo presso l'Ospedale [redacted] incaricato dal medico del Pronto Soccorso di effettuare la ~~la~~ Tac torace-addome sul paziente [redacted], ricoverato con diagnosi di «ferita da taglio e punta regione base emitoracica anteriore a sx», per colpa consistita in negligenza e imperizia, rappresentata dalla erronea valutazione dell'esame radiografico predetto in quanto, pur risultando un evidente emopericardio, omettendo di rilevare la lesione cardiaca ed il versamento ematico, così condizionando in senso negativo l'ulteriore percorso diagnostico e terapeutico di Marin, che avrebbe dovuto essere sottoposto ad intervento cardiocirurgico che gli avrebbe assicurato delle possibilità di vita, ancorché non elevate, cagionava la morte di [redacted] intervenuta per shock cardiogeno, insorto a seguito di lesione della parete ventricolare destra - in [redacted] (tra il 15 e il 16 gennaio 2011) nonché la condanna di [redacted] del responsabile civile ASL [redacted] in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito emerge che, la sera del 15 gennaio 2011, [redacted], di anni ventuno, era ricoverato in Albano Laziale con prognosi iniziale di giorni venticinque per ferite da taglio (a seguito di accoltellamento effettuato da un aggressore giudicato separatamente e condannato per omicidio volontario).

Al momento del ricovero, [redacted] radiologo, aveva eseguito una Tac al torace con referto negativo in relazione alla presenza di eventuali lesioni interne, di emorragie o versamenti, rilevando «assenza di addensamenti parenchimali e/o di versamento pleuro-pericardio in esito traumatico; cavità cardiaca nella norma».

Dopo vari monitoraggi, il [redacted] era dimesso dal reparto di rianimazione ed era ricoverato in medicina generale con la diagnosi di «ferita da punta e da taglio base anteriore emitorace sk, regione laterale sx del collo e labbro inferiore senza interessamento dei piani profondi...» con prognosi di venticinque giorni.

Dopo la mezzanotte, il paziente manifestava agitazione; alle ore 0.30, iniziava la crisi respiratoria; alle ore 0.44 si registrava l'arresto cardiocircolatorio areflessico e alle ore 1.15 era constatato il decesso.

In base alle concordi conclusioni dei consulenti del pubblico ministero e delle parti civili, la causa della morte consisteva nel tamponamento cardiaco cagionato dalla

al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui «positivamente» deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441).

Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte – anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129, la sentenza impugnata va annullata per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata nei confronti dell'imputato condanna generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore delle parti civili, la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

3. In punto di nesso causale, le doglianze del ricorrente, di cui ai primi due motivi di ricorso, sono fondate.

Nella trama motivazionale della sentenza impugnata, l'accertamento del nesso causale tra le contestate condotte omissive ed il decesso di _____ è affidato alle proposizioni, sopra riportate, che, considerate nel loro insieme, non rappresentano una congrua motivazione, sulla base delle leggi scientifiche disponibili, in ordine alla capacità del comportamento alternativo doveroso di impedire – o, quanto meno, ritardare – nel caso concreto l'*exitus* letale.

La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138 Espenhahn, 2014) ha ripetutamente chiarito che anche nell'ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tale apprezzamento va compiuto tenendo conto: da un lato, delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico, che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate; e, dall'altro, delle contingenze del caso concreto; e, dunque, adegua al caso concreto le informazioni statistiche generalizzanti.

Ed ha aggiunto altresì che la regola di giudizio, compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" – propria del processo penale – impone di pronunciare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità che, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, siano remote, nel senso che l'effettiva realizzazione di dette eventualità, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali.


Occorre in questa sede ribadire che la valutazione controfattuale, demandata al giudice di merito, deve avvenire rispetto al "singolo comportamento storico", alla "singola situazione storica" e alla "singola conseguenza storica" (Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014, Jann, Rv. 262239).

I termini di fatto ai quali deve riferirsi il giudice penale, nel verificare la sussistenza di elementi indicativi della riferibilità causale dell'evento alla condotta attiva od omissiva posta in essere dall'agente, sono necessariamente quelli riportati nel capo di imputazione: è il capo di imputazione, infatti, che delinea e delimita la specifica sequenza fenomenologica, nell'ambito della quale si assume che la condotta attesa abbia determinato la verificazione dell'evento dannoso, come realizzatosi.

In tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della patologia consente l'analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, Albiero, Rv. 255008).

Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell'evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d'imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30469 del 2014 cit.).

Nella fattispecie in esame tale apprezzamento non è stato correttamente compiuto.

 La Corte avrebbe dovuto farsi carico di considerare tutte le particolarità del caso concreto, indubbiamente complesso, in quanto nella consulenza tecnica del pubblico ministero, le cui risultanze sono state recepite e condivise dai giudici di merito, erano ipotizzate plurime dinamiche consequenziali: la mancanza di un reparto specialistico di cardiocirurgia presso l'ospedale ; la possibilità di allertare

con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 273159; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). Ciò nella fattispecie in esame non è avvenuto.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.

4. Pertanto, la sentenza ^{va annullata} impugnata senza rinvio della sentenza ai fini penali per intervenuta prescrizione del reato.

La stessa sentenza va annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito, che va individuato nel giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo e più approfondito esame in ordine alla verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'evento mortale.

Al giudice civile competente per valore in grado d'appello va altresì demandata pure la regolamentazione delle spese sostenute dalle parti per questo giudizio di legittimità.

P. Q. M.

^{la sentenza impugnata}
 Annulla senza rinvio ~~il reato~~ agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito

Aldo Esposito

Il Presidente

Carla Menichetti

Carla Menichetti

CASSAZIONE